



COMUNE DI LARI

Servizio Finanziario - U.O. Att. Produttive e Commercio

Piazza V: Emanuele II, 2 - 56035 Lari (Pisa) - Tel. 0587/687511-0587/687533 - fax 0587/687575

Ordinanza n. 1 del 05.01.2005

Prot. n. 000224 del 05.01.2005

OGGETTO: D. LGS. 114/98 – ACCORDO IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – ANNO 2005.

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legislativo 114/98 che all'articolo 11 disciplina l'orario di attivita' per gli esercenti il commercio del settore alimentare e non alimentare;
- Sentite le Associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali e la Federconsumatori;
- Dato atto che con i Comuni di Chianni, Lajatico, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola in data 26/02/2003, è stato siglato un accordo in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa, accordo sottoscritto anche dalle Associazioni di categoria delle imprese, dei consumatori e le OO.SS. dei lavoratori del settore a livello provinciale, e che tale accordo si deve ritenere valido anche per l'anno 2005, in quanto rispetta l'accordo del programma siglato;
- Considerato che in tale accordo e' prevista la facolta' di apertura per 16 (sedici) domeniche, più 3 (tre) per feste paesane e manifestazioni, oltre alla facoltà di apertura nei giorni domenicali e festivi da aprile a novembre nell'ambito dei centri storici per tutti gli esercizi di vicinato;
- Preso atto che il mese di dicembre e' regolamentato per legge e che prevede l'apertura domenicale e festiva ad eccezione dei giorni del 25 e 26 dicembre;
- Al fine di assicurare la massima tutela sia dei consumatori che degli operatori del commercio;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 testo unico degli enti locali;
- Visto il Regolamento Regionale 26/07/1999, n. 4 Regolamento di attuazione della Legge Regionale 17/05/99, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs 114/98" e successive modifiche;
- Visto il regolamento Comunale di Polizia per la disciplina e l'esercizio del Commercio al dettaglio in sede fissa, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 26/03/2001;
- Vista la legge Regionale Toscana 29/09/2003, n. 52;

DISPONE

Per i motivi indicati in premessa:

**COMMERCIO AL DETTAGLIO SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
LA DEROGA DI CHIUSURA AL PUBBLICO NELLE GIORNATE DOMENICALI DI:**

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
Domenica 9	/	Domenica 20	Domenica 24	Domenica 15	Domenica 5	Domenica 10	/	Domenica 4	Domenica 16	Domenica 13
Domenica 16	/			Domenica 22	Domenica 12		/		Domenica 23	Domenica 20
	/						/		Domenica 30	Domenica 27

Dicembre:

è consentita l'apertura facoltativa per tutto il mese di dicembre, eccetto nei giorni di chiusura obbligatoria (25 e 26 dicembre)

RICORDA

- La facolta' di apertura nei giorni domenicali e festivi da aprile a novembre, limitatamente agli esercizi di vicinato del settore alimentare e non alimentare, ubicati all'interno dei centri abitati delle zone di seguito elencate: **Zona collinare comprendente: Lari Capoluogo - Cevoli - Ripoli - Casciana Alta - Usigliano - San Ruffino - Boschi di Lari; Zona pianeggiante comprendente: Perignano limitatamente a Via Gramsci ; Quattro Strade di Perignano limitatamente a Via Livornese Ovest e Via Rossini; Lavaiano limitatamente a Via della Repubblica; Loc. La Capannina limitatamente a Via del Commercio;**
- la facoltà di apertura di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare e non alimentare in concomitanza con manifestazioni particolari, e che rivestono particolare importanza, e manifestazioni patrocinate dal Comune di Lari come di seguito specificato:
 1. Sagra delle Ciliegie - Lari;
 2. Palio delle Contrade - Perignano;
 3. Festa dell'Agricoltore - Usigliano;
- Che la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e' facoltativa;
- La chiusura obbligatoria degli esercizi nelle giornate di 1° Gennaio, 27 Marzo (Pasqua), 28 Marzo (Lunedì dell'Angelo), 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 114/98;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Sindaco
Ivan Mencacci